

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione politica della sanità
Segretariato
3003 Berna

Revisione della Legge federale sulle professioni mediche (LPMed); procedura di consultazione

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la vostra richiesta di consultazione del 29 giugno 2011 e vi ringraziamo.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha il piacere di inviarvi le proprie osservazioni in merito alla succitata procedura di consultazione. Le disposizioni che non sono specificatamente menzionate sono approvate.

Inoltre, esso prende atto che per l'occasione tutti i documenti sono stati inviati di primo acchito in versione italiana, quindi tutti i testi sono stati tradotti per tempo in maniera adeguata e di questo si rallegra e lo interpreta quale segnale positivo per il futuro.

In merito alla consultazione citata in epigrafe riteniamo che di principio possa essere condivisa. Accogliamo in particolare con favore la sostituzione dell'espressione «libero esercizio della professione» con l'espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale». Questa modifica permetterà in particolare una semplificazione delle procedure di autorizzazione poiché eviterà di dover approfondire lo statuto giuridico della persona gerente di una struttura sanitaria.

Il Consiglio di Stato respinge per contro il trasferimento ai Cantoni dell'onere relativo alla verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti l'autorizzazione di libero esercizio. Stupisce pure che non si sia approfittato dell'avvio della procedura di consultazione per colmare alcune lacune legislative relative al registro federale delle professioni mediche.

Per quanto riguarda le singole disposizioni osserviamo quanto segue:

art. 15 cpv. 1 e 21

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche si vedano le osservazioni all'art. 36.

art. 34 cpv. 2

Il nuovo capoverso non apporta alcuna informazione supplementare rispetto al capoverso 1. Così come formulato crea persino incertezza tralasciando ad esempio di precisare a quale legislazione saranno subordinati i dipendenti degli enti autonomi di diritto pubblico.

Art. 35 cpv. 4

La formulazione di questa disposizione è foriera di confusione. Dal punto di vista procedurale la fattispecie si differenzia infatti da quella del capoverso 3 unicamente per la mancata necessità dell'iscrizione nel registro.

A nostro avviso la disposizione non distingue inoltre a sufficienza tra le prestazioni sanitarie fornite ad esempio ad una squadra di calcio estera giunta in Svizzera per un evento sportivo internazionale e quelle fornite al pubblico, anche svizzero, che assiste a un tale evento. Si intende veramente rinunciare all'iscrizione nel registro in questo caso?

L'articolo 13 dell'Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed) richiede inoltre che i diplomi esteri del personale sanitario in questione vengano comunque preliminarmente riconosciuti dalla commissione federale. Riteniamo che tale requisito dovrebbe essere ancorato a livello di legge.

Va inoltre chiarito se esso si applica anche alla fattispecie di cui al nuovo capoverso 4.

Art. 36 cpv. 1 lett. c

Il trasferimento della verifica a sapere se il richiedente l'autorizzazione al libero esercizio padroneggia a sufficienza una lingua nazionale svizzera dalla Confederazione ai Cantoni pone questi ultimi di fronte a ostacoli importanti nell'attuazione. Si chiede pertanto che questa verifica rimanga di competenza dell'autorità federale, anche se in una procedura distinta da quella volta al riconoscimento dei diplomi.

Va inoltre sottolineato che di per sé non è sufficiente padroneggiare una lingua nazionale svizzera ma che il richiedente dovrebbe conoscere **la lingua parlata nella regione** in cui sarà attivo. Ciò solleva tuttavia una serie di quesiti anche relativi agli operatori sanitari indigeni (ad esempio il medico svizzero tedesco che si trasferisce in Ticino senza padroneggiare l'italiano; cfr. Etter nel commentario alla LPMed "Medizinalberufegesetz", Berna 2006, N 12 ad art. 15, ma anche l'UFFT nel rapporto esplicativo sulla nuova direttiva UE 2005/36).

Chiediamo pertanto che la disposizione in questione venga formulata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett c (nuova)

- c. comprova all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di aver acquisito le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della propria attività.

Art. 38 cpv. 2 (nuovo)

Anche nel caso di procedure di revoca dell'autorizzazione per mancato adempimento delle condizioni di rilascio deve essere possibile procedere a una revoca a titolo cautelare durante il procedimento amministrativo. Queste decisioni vanno prese con prudenza, ma devono essere possibili. Si pensi ad esempio ai casi di malattia grave: attendere una decisione cresciuta in giudicato potrebbe rappresentare un grave pericolo per la salute dei pazienti dell'operatore in questione.

Si propone la seguente formulazione:

- ² L'autorità competente per il rilascio può imporre restrizioni all'autorizzazione di libero esercizio della professione durante il procedimento amministrativo, vincolarla a oneri o sospenderla.

La medesima modifica appare opportuna con riferimento all'art. 26 della Legge federale sulle professioni psicologiche.

Art. 67 cpv. 3 (nuovo)

Con la LPMed è pure stato creato un registro federale che ha, tra gli altri, lo scopo di tutelare i pazienti e di semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione (art. 51 cpv. 2 LPMed). Proprio la messa in rete delle varie autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione di libero esercizio delle misure amministrative e disciplinari pronunciate nei confronti degli operatori sanitari serve a questo scopo. Essa impedisce infatti un certo turismo degli operatori sanitari colpiti da questi provvedimenti, turismo che in passato era possibile proprio in virtù dell'ignoranza reciproca circa i provvedimenti pronunciati in un altro Cantone. Si tratta senz'altro di un obiettivo fondamentale per la tutela dei pazienti.

Con comunicazione dell'UFSP del 17 novembre 2010 i Cantoni sono tuttavia stati informati del fatto che per mancanza di base legale nella LPMed il registro non poteva contenere i provvedimenti emanati prima dell'entrata in vigore della LPMed (nemmeno se ancora oggi in vigore!).

Stupisce pertanto che non si ponga ora, nell'ambito della revisione, rimedio a queste lacune, statuendo esplicitamente che nel registro federale possono essere iscritti, riservati i principi di cui all'art. 54, anche i provvedimenti pronunciati prima dell'entrata in vigore della legge nei confronti di operatori che esercitano la propria professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Si tratterebbe infatti di una retroattività che adempie i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza alla liceità della retroattività.

Lo scrivente Consiglio auspica inoltre che si crei una base legale anche per l'iscrizione nel registro dei provvedimenti disciplinari emanati dai Cantoni nei confronti degli operatori dipendenti o di quelli attivi nel settore pubblico, così da fare in modo che tutti i provvedimenti disciplinare relativi a operatori figuranti nel registro siano iscritti. Che il campo di applicazione della LPMed non lo permetta perché disciplina unicamente le persone attive nel settore privato è vero solo parzialmente, poiché anche i dati relativi ai diplomi vengono registrati per tutti gli operatori in possesso di diplomi svizzeri o

riconosciuti, indipendentemente dal fatto che siano già attivi professionalmente o nel settore privato.

Per quanto riguarda l'art. 67 si propone pertanto la seguente formulazione:

³ Riservato l'art. 54, nel registro vengono iscritte anche le misure disciplinari pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Rapporto esplicativo

Nel rapporto esplicativo si afferma a più riprese che la Svizzera deve tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). A questo riguardo l'art. 16 cpv. 2 dell'Accordo di libera circolazione prevede tuttavia che *si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma [dell'ALC]. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.*

La scrivente autorità chiede pertanto che i relativi passaggi contenuti nel rapporto esplicativo vengano adattati in modo da tenere conto di questa regolamentazione.

Al punto 3.2 (Ripercussioni sui Cantoni) si afferma infine che *"nel complesso, la mole di lavoro supplementare che la revisione impone ai Cantoni non sembra eccessiva"*. Tale affermazione va tuttavia respinta. In particolare le nuove competenze cantonali in materia di verifica delle conoscenze linguistiche (art. 36 cpv. 1 lett. c) richiederebbero ai Cantoni un dispendio non indifferente. Al riguardo il Consiglio di Stato ricorda che già nell'ambito della presa di posizione dei governi cantonali del 28.9.2007 all'attenzione della Confederazione (UFFT) e relativa al recepimento della direttiva UE 2005/36 questi ultimi avevano chiesto di *"valutare in maniera approfondita le ripercussioni finanziarie e di personale che sarebbero derivate ai Cantoni in seguito al recepimento della direttiva da parte della Confederazione."* In questo contesto le valutazioni fatte nel rapporto esplicativo alla revisione LPMed vanno considerato insufficienti.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La/Presidente:

L. Sadis

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Divisione della salute pubblica, Residenza
- Ufficio di sanità, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali